

COMUNE DI CORIO

Provincia di Torino

Parere sul regolamento applicazione tributo sui rifiuti (TARI)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n.21 del 22 giugno 2021

Verbale n. 09 del 28 giugno 2021

La sottoscritta Dott.ssa Maria Gabriella Aimo Boot, Revisore unico del Comune di Corio (TO) nominata Revisore unico dei Conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 e seguenti, con delibera del Consiglio Comunale n.04 del 04.05.2020

Premesso che l'art.52 D. Lgs.15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*

Premesso che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art.52, comma 2 D. Lgs.15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art.53, comma 16 L.23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art.27, comma 8 L.28 dicembre 2001 n.448, in base al quale *"Il termine per deliberare le quote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

Premesso quanto stabilito dal successivo art.1, comma 169 L.27 dicembre 2006 n.296, il quale a sua volta dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Considerato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art.3, comma 2 del D.L. 30 aprile 2021 n.56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

Considerato che l'art.30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, disponendo che *"limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021"*;

Considerato che, con riferimento alla TARI, le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), entrate in vigore il 1° gennaio 2021, hanno determinato importanti cambiamenti in materia, con riferimento alla nuova classificazione dei rifiuti e che tali modifiche normative hanno reso necessario procedere all'aggiornamento del Regolamento per l'applicazione del tributo stesso;

Considerato che, pur rimanendo da chiarire alcuni profili, di approvare il Regolamento entro il termine del 30 giugno 2021, al fine di attribuirgli efficacia dal 1° gennaio 2021;

Considerato che a tal fine l'Ente ha sottoposto al Revisore la bozza del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), per l'espressione del parere previsto dall'art.239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.267/2000;

Considerati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi dai rispettivi responsabili di area ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L., come modificato dall'art.3, comma 2 lett.b) del D.L. 174 del 10 ottobre 2012;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore Unico

ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE

All'approvazione del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), come da unito Allegato A, attestando che lo stesso rispetta i principi della coerenza, della semplificazione, della adeguatezza e della trasparenza; esso sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2020; sulla base di quanto disposto dall'art.52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art.53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art.27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.448, il Regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, essendo stato approvato entro il termine speciale fissato dall'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021;

Corio (TO), li 28 giugno 2021

Il Revisore
Dott.ssa Maria Gabriella Aimo Boot

